



CITTÀ DI CHIVASSO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

AA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 28/04/2025

OGGETTO:MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA TASSA RIFIUTI (TARI), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 28 SETTEMBRE 2020, MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 28 GIUGNO 2021, N. 73 DEL 29 DICEMBRE 2021, N. 26 DEL 27 APRILE 2022 E N. 3 DEL 30 GENNAIO 2023

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventotto** del mese di **Aprile**. alle ore **20:3022** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome Nome	P	A
1	CASTELLO CLAUDIO	X		10	MORETTI CLAUDIO	X	
2	PERFETTO ALFONSO	X		11	DAVICO VERONICA	X	
3	SCINICA GIOVANNI PASQUALE	X		12	MARTA CLARA	X	
4	PEROGLIO CRISTINA	X		13	TAPPERO EMANUELA		X
5	BARENGO DOMENICO	X		14	DORIA MATTEO	X	
6	MAZZER STEFANO	X		15	PRESTIA BRUNO	X	
7	CENA CARLA VERA	X		16	FALBO ENZO		X
8	VEGGIAN TIZIANO	X		17	BUO CLAUDIA	X	
9	PASTERIS ADRIANO	X					

Assistono alla seduta gli Assessori CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA, DEBERNARDI FABRIZIO, VARETTO CRISTINA

Assume la presidenza Il Presidente del Consiglio Alfonso Perfetto

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. Salvatore Mattia

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **15** componenti su n. 17 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI E PIANI FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE, COMMERCIO, FIERE, MERCATI ED ARTIGIANATO, TURISMO E TEMPO LIBERO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;
- con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020* è stato approvato il Regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2021* sono state apportate modificazioni al Regolamento disciplinante la TARI, a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29 dicembre 2021*, si è provveduto ad adeguare l'art. 39 del regolamento alla riorganizzazione del Consorzio di Bacino 16 nel Consorzio di Area Vasta CB16, secondo quanto indicato e previsto nella legge regionale 3 febbraio 2021 n. 4, nonché ad approvare una nuova convenzione fra il Comune di Chivasso ed il Consorzio di Area Vasta CB 16, per disciplinare gli aspetti organizzativi ed operativi della gestione della TARI a decorrere dal 2022;
- con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27 aprile 2022*, si è provveduto ad apportare ulteriori modificazioni al Regolamento disciplinante la TARI a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30 gennaio 2023*, si è provveduto a recepire nel Regolamento le disposizioni contenute nel Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, apportando conseguentemente ulteriori modificazioni, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Richiamati:

- l'articolo 1 commi 527 e 528 della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che hanno attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti e di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale stabilisce che:
 - l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;
 - gli utenti beneficiari di tali agevolazioni sono individuati in analogia con i criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;

- le modalità attuative di tali agevolazioni sono definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'art. 1 comma 660 delle Legge n. 147/2013, ai sensi del cui disposto *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;
- l'art. 23 del vigente Regolamento disciplinante la TARI che, nelle more della definizione dei principi e dei criteri previsti dall'art. 57-bis comma 2 del DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019 e delle successive modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, ai sensi del sopra citato art. 1 comma 660 L. n. 147/2013:
 - disciplina agevolazioni sul pagamento della TARI, consistenti nella riduzione percentuale del tributo dovuto, nei confronti di soggetti che si trovano in situazioni di disagio economico e sociale, (nuclei residenti con indicatore ISEE fino a 14.000,00 €, ovvero fino a 20.000,00 € ed almeno 4 figli a carico), finanziate con risorse della fiscalità generale;
 - prevede che, qualora le agevolazioni disciplinate dall'art. 23 riferite alle utenze domestiche dovessero risultare non conformi o incompatibili con le disposizioni che verranno emanate per dare attuazione all'art. 57-bis comma 2 del DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019, si intenderanno automaticamente abrogate; nel caso invece in cui le agevolazioni previste per le utenze domestiche dal presente articolo risultassero ancora applicabili, con deliberazione della Giunta Comunale saranno adottate le disposizioni di coordinamento tra la futura norma statale e quella comunale, ferma restando che troverà applicazione la norma più favorevole per il contribuente;

Preso atto che:

- sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24, con il quale è stato approvato il *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”*, previsto dall'art. 57-bis comma 2 del DL n. 14/2019;
- il decreto prevede l'applicazione automatica del *“bonus sociale per i rifiuti”*, (pari al 25% della TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2025, a tutti coloro che abbiano un indicatore ISEE pari o inferiore a 9.530,00 € o 20.000,00 € per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico;
- tale bonus è finanziato con l'istituzione di una nuova quota perequativa applicata a tutti gli utenti domestici e non domestici, che dovrà essere stabilita e disciplinata da ARERA, unitamente alla definizione delle modalità di condivisione delle informazioni fra INPS e gestori del servizio integrato rifiuti ed alle modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari per dare attuazione alle compensazioni fra tutti i soggetti coinvolti;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025, avente ad oggetto *“AVVIO DI PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL “BONUS SOCIALE RIFIUTI” AGLI UTENTI DOMESTICI DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI IN CONDIZIONI ECONOMICO SOCIALI DISAGIATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 124/19 E DEL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24”*, al fine di dare attuazione a quanto stabilito con il sopra citato DPCM 21 gennaio 2025 n. 24:
 - ha stabilito che il procedimento per definire le modalità applicative del *“bonus sociale per i rifiuti”*, per avviare le interlocuzioni con il Garante per la Privacy, per definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni sociali, nonché per definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni debba concludersi entro il 31 dicembre 2025;

- ha dato mandato ad ANCI di avviare tempestivamente lo sviluppo delle attività necessarie per consentire lo scambio dei flussi informativi funzionali all'erogazione del bonus;
- ha introdotto l'apposita componente perequativa (*UR3,a*) da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione rifiuti, in aggiunta alla TARI, a decorrere dal 2025;
- ha stabilito in 6 €/utenza il suo importo iniziale, da aggiornarsi annualmente, stabilendo altresì che lo stesso potrà essere successivamente differenziato fra utenze domestiche e non domestiche, valutando ulteriori diverse articolazioni;
- ha istituito un apposito conto presso la Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA), alimentato dai proventi della predetta quota perequativa, stabilendone altresì le modalità di comunicazione e di riversamento;

Rilevato che:

- i provvedimenti attuativi del "*bonus sociale per i rifiuti*" dovranno essere emanati da ARERA entro il 31 dicembre 2025;
- l'art. 5 del DPCM prevede che, nell'ambito dell'aggiornamento del metodo tariffario, ARERA possa prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di 12 mesi, nell'applicazione del bonus stesso;
- alla luce delle evidenti criticità correlate all'incongruenza del termine per la conclusione del procedimento finalizzato all'attuazione di quanto stabilito dal DPCM 21 gennaio 2025 e di quello per l'elaborazione e l'emissione del saldo TARI 2025, l'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali – ANUTEL, ha richiesto il rinvio al 2026 del riconoscimento del bonus sociale e della correlata applicazione alle utenze del servizio della nuova componente perequativa *UR3,a*;
- ai sensi dell'art. 3 comma 5quinquies del DL 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 e s.m.i., i comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- eventuali modifiche regolamentari deliberate successivamente al suddetto termine, decorrerebbero dal 1° gennaio 2026;

Ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 23 del vigente Regolamento disciplinante la TARI, al fine di coordinare, per quanto possibile allo stato attuale, l'entrata in vigore del "*bonus sociale per i rifiuti*" con l'attuale disciplina delle agevolazioni sociali correlate all'ISEE, introdotte nelle more della definizione dei principi e dei criteri previsti dall'art. 57-bis comma 2 del DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019 e delle successive modalità attuative, prevedendo sostanzialmente che:

- nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi del DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 e della deliberazione ARERA n. 133/2025 del 1° aprile 2025, continuino a trovare applicazione le vigenti fasce ISEE e correlate riduzioni;
- a decorrere dall'effettiva applicazione del "*bonus sociale per i rifiuti*", le agevolazioni comunali vengano ad essere così rideterminate:
 - applicazione delle riduzioni sulla parte del tributo eccedente il bonus;
 - adeguamento della prima fascia ISEE a quella di applicazione del bonus (da 8.000,00 e a 9.530,00 €);
 - estensione dell'esenzione a tutti coloro che rientrano nella prima fascia, anche a coloro che non sono ultra-sessantacinquenni, ai quali è attualmente applicata la riduzione del 90%;
 - mantenimento delle vigenti riduzioni per la seconda e terza fascia (rispettivamente 70% e 40%);
 - eliminazione dell'ultima fascia (da 14.000,01 a 20.000,00 € con almeno 4 figli a carico), in quanto l'attuale riduzione del 10% sarebbe assorbita dal bonus pari al 25%;
 - conferma della necessità di presentare la richiesta entro il 31 ottobre di ciascun anno per usufruire delle agevolazioni comunali;
 - conferma delle restanti agevolazioni economico-sociali non correlate all'indicatore ISEE;
 - previsione della possibilità, qualora necessario, di adottare con apposita deliberazione della Giunta Comunale disposizioni di coordinamento fra quanto verrà stabilito dai provvedimenti attuativi del "*bonus sociale per i rifiuti*" che emanerà ARERA e le disposizioni Regolamentari comunali;

- estensione anche alle nuove agevolazioni della norma di salvaguardia, in base alla quale, nell'eventualità in cui lo stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione non fosse sufficientemente capiente per garantire la copertura di tutte le richieste di agevolazione che perverranno entro il 31 ottobre di ciascun anno, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le percentuali indicate per singola fascia potranno essere proporzionalmente ridotte;

Appurato che, considerate le attuali criticità ed incertezze attuative del “*bonus sociale per i rifiuti*”, le modifiche proposte all'art. 23 del Regolamento TARI consentono:

- di riutilizzare, in via previsionale, i risparmi conseguenti al bonus sociale per i rifiuti, qualora lo stesso dovesse trovare effettiva applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- di confermare anche per l'anno 2025 le medesime agevolazioni già applicate fino all'anno 2024, qualora l'effettiva entrata in vigore del bonus sociale dovesse essere differita all'anno 2026;
- di garantire, in ogni caso, il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Dato atto che, per quanto concerne la disciplina delle componenti perequative introdotte da ARERA, si demanda a quanto regolamentato dall'Autorità, evitando di recepire nel Regolamento comunale le disposizioni finora emanate, ancora soggette a potenziali modifiche, anche per l'anno in corso;

Esaminate le proposte di modifica all'art. 23 del regolamento di cui trattasi come meglio illustrate nell'allegato A) che si unisce alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che le parti evidenziate costituiscono modifiche o integrazioni, mentre le parti barrate ed evidenziate costituiscono abrogazioni;

Visti:

- l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i, in base al quale: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni a decorrere dall'anno 2022;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., in base al quale “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto*

già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del cui disposto “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,”;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del cui disposto il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2024, con il quale il termine per deliberare il Bilancio di Previsione 2025-2027 è stato differito al 28 febbraio 2025;
- il Bilancio di previsione 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 3 febbraio 2025;
- l'art. 3 comma 5quiquies del DL 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 e s.m.i., ai sensi del cui disposto, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione delle modifiche all'art. 23 del regolamento disciplinante la TARI, approvando contestualmente il testo coordinato del suddetto regolamento applicabile dal 1° gennaio 2025, denominato **Allegato B)**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
- le norme dell'accluso regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata;
- le previgenti disposizioni regolamentari, seppur abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2025, continueranno ad essere applicate per la verifica degli anni pregressi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento disciplinante la TARI;

Visto il Bilancio di Previsione 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 3 febbraio 2025 e successive variazioni;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 comma 2 lettere a) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

Acquisito altresì il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012, sulla proposta di modifica del regolamento comunale, come da verbale in atti n. 8 del 2025;

Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la Programmazione Economica e l'Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, nella seduta del 17 aprile 2025;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. Di dare atto** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2. Di approvare** le modificazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate all'art. 23 del vigente Regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI), approvato con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2021, n. 73 del 29 dicembre 2021, n. 26 del 27 aprile 2022 e n. 3 del 30 gennaio 2023*;
- 3. Di adottare**, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le modifiche all'art. 23 del Regolamento Comunale sopra citato, dando atto che dette modifiche sono quelle evidenziate in giallo nel testo riportato nell'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché di abrogare le parti barrate ed evidenziate in giallo nel medesimo;
- 4. Di dare atto** che le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni apportate al regolamento presteranno i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 2025 e che le previgenti disposizioni regolamentari, seppur abrogate a decorrere dalla predetta data, continueranno ad essere applicate per la verifica degli anni pregressi;
- 5. Di approvare**, conseguentemente, il testo coordinato del suddetto regolamento applicabile dal 1° gennaio 2025, denominato **Allegato "B"**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6. Di dare atto** che la presente dovrà essere trasmessa per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia;
- 7. Di disporre** la pubblicazione del presente atto e del regolamento allegato sul sito istituzionale dell'Ente;
- 8. Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, in considerazione del fatto che occorre determinare le tariffe della TARI per l'anno 2025.

Udito l'intervento dell'assessore Casalino;

Uditi gli interventi dei consiglieri, come da registrazione agli atti.

* * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

Con 11 voti favorevoli, 3 contrari (Doria, Prestia, Marta) e 1 astenuto (Buo)

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta;
- di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione,

con 11 voti favorevoli, 3 contrari (Doria, Prestia, Marta) e 1 astenuto (Buo)

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Alfonso Perfetto
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Salvatore Mattia
Firmato digitalmente